



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE

Registro Generale n. 26

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 20-03-2020

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 TUEL. ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.

L'anno duemilaventi addì venti del mese di marzo,

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il D.P.C.M. del 25/02/2020, avente ad oggetto «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in*

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; - il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 04 Marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell'8 Marzo 2020, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 2 dell'8 marzo 2020;

RICHIAMATA la propria precedente disposizione attuativa delle misure di contenimento del D.P.C.M. del 04 marzo 2020, di cui al prot. n. 6692 del 07 Marzo 2020 con la quale si disponeva tra le altre cose l'organizzazione di attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal D.P.C.M. anche di concerto con le associazioni locali del territorio;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del D.P.C.M. dell'08/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 03 aprile;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;

VISTA:

- l'Ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa";

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 08 Registro Generale n. 22 del 10.03.2020, con la quale è stata disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;

EVIDENZIATO che il D.P.C.M. del 09 marzo 2020, estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 a tutto il territorio: tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

EVIDENZIATO altresì che:

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti, vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini ad assumere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, specificando il divieto di spostamenti all'interno del territorio comunale;

CONSIDERATO, altresì,

- ✓ che la normativa vigente non ha disposto la chiusura dei tabaccai, ma che all'interno degli stessi devono considerarsi consentite le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (codice ATECO47.26);
- ✓ che di regola, tuttavia, all'interno delle tabaccherie vengono normalmente offerte tipologie di gioco (ad esempio *slot machines* e giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale) che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali);
- ✓ che le disposizioni governative sopra richiamate non permettono di ritenere attività consentite le attività ludiche di che trattasi, ma al contrario le stesse appaiono in aperto contrasto con la ratio della normativa emergenziale;

RICHIAMATA in tal senso la Determinazione n. 8926 del 12/03/2020 dell'Agenzia Dogane e Monopoli "D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Direttiva sui giochi per i Tabacchi", indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio, nella quale " *si chiede ai concessionari il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali*";

PRESO ATTO del progressivo aumento del numero di contagiati da COVID – 19 (coronavirus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Teramo;

CONSIDERATO che recente giurisprudenza amministrativa ha confermato che in questo momento storico, in piena epidemia da Coronavirus, le attività motorie e sportive all'aperto non sono compatibili con le attuali esigenze sanitarie, tenuto conto dell'aggressività del virus, così come ampiamente documentata dagli ultimi *report* medici e scientifici;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", sino al giorno 3 aprile 2020, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

VISTO l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve proroghe con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 03/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni:

1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto;
2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
4. è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; oppure nel caso di spostamento per motivi di lavoro purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare ed in relazione al tragitto da/ per il luogo di lavoro di uno di essi.

La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

Ai tabaccai:

- a) di svolgere all'interno delle tabaccherie le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini;
- b) di sospendere tutte le tipologie di gioco lecito all'interno degli esercizi (a titolo meramente esemplificativo gratta e vinci, lotto etc..) al fine di impedire la permanenza degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco all'interno dei locali;
- c) di bloccare le slot machines;
- d) di disattivare i monitor ed i televisori;

AVVERTE

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

Il tutto con l'avvertenza che le violazioni della presente Ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

RACCOMANDA

fortemente

- a tutti i cittadini con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- a tutta la comunità di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Alba Adriatica.
 2. Che la Polizia Locale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura;
 3. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radiotelevisiva;
1. La trasmissione del presente provvedimento:
 - Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Al Ministero della Salute;
 - Al Presidente della Regione Abruzzo
 - al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
 - al Sig. Questore di Teramo;
 - Al Sig. Comandante del Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Alba Adriatica;
 - Al Sig. Comandante del Comando Carabinieri Forestali di Alba Adriatica;
 - Al Comando della Polizia Locale di Alba Adriatica.

Si raccomanda in ultimo, ancora una volta, di attenersi puntualmente alle misure igienico sanitarie, di cui all' allegato 1 del D.P.C.M. dell'08 marzo 2020.

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO
Prof.ssa Casciotti Antonietta